

ORIGINALE



# COMUNE DI TAURIANOVA

PROVINCIA DI RC  
Codice Fiscale 82000670800  
Piazza Libertà

Deliberazione n° 88	Pubblicata il _____
in data 30/07/2014	Immediatamente eseguibile SI [ X ] NO [ ]

## ***VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE***

### **Oggetto:**

Tassa sui Rifiuti ( TARI ) - Approvazione Piano Economico - Finanziario e tariffe Anno 2014. Determinazione delle rate, delle scadenze e delle modalità di versamento.

L'anno 2014 addì trenta del mese di luglio, alle ore 14.20, nella Casa Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria, nelle persone dei Commissari.

Risultano presenti:

	Presenti	Assenti
1 Lombardo Aldo	X	
2 Gaglio Antonino	X	
3 Supino Giuseppina	X	
	3	0

giusti Decreti del Presidente della Repubblica del 09 luglio 2013 e del 05 novembre 2013.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Quattrone Antonio.

Assume la Presidenza il Dott. Lombardo Aldo.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

**PRESO ATTO** che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi, che si articola nei tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**TENUTO CONTO** che il comma 704 della citata Legge n. 147/2013 ha abrogato l'art. 14 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013;

**ATTESO** che la disciplina della nuova TARI è prevista dalla predetta Legge n. 147/2013 nei commi da 641 a 668, nonché in successivi commi e che il comma 683 stabilisce che: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe del tributo in conformità del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra 'autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, ..."*;

### VISTI:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 del 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 del 23 luglio 2014) con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra;

**DATO ATTO** che la nuova tassa, ai sensi della citata Legge n. 147/2013, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

**VISTO** che, nella commisurazione delle tariffe, si tiene conto dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

**RICHIAMATO** l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

**CONSIDERATO** che gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;

### TENUTO CONTO che:

- la TARI deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie che costituiscono l'imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia

- assicurata la copertura integrale dei costi;
- le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche" caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile;

**RITENUTO** che, per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del piano finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, della normativa provinciale in materia e delle disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni previste;

**ACCERTATO** che è stato predisposto dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, in collaborazione con il Responsabile dell'Ufficio Finanziario, il Piano Economico-Finanziario per l'anno 2014, che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che, sulla base di quanto previsto dal Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito alla tassa sui rifiuti (TARI), nel calcolo delle tariffe delle utenze domestiche si è tenuto conto del numero dei componenti i nuclei familiari e dei relativi coefficienti e delle superfici da assoggettare a tariffa al netto delle riduzioni e esenzioni previste;

**RITENUTO** pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto (Allegato "A") che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99;

**ATTESO** che i valori dei coefficienti di calcolo della tariffa di cui al D.P.R. 158/1999, sono stati esplicitati nel piano economico-finanziario, allegato alla presente;

**RITENUTO**, pertanto, di approvare il piano economico-finanziario in base al quale sono state determinate le tariffe, allegato "B", unito alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**RICHIAMATO** il comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come sostituito dall'art. 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, e successivamente modificato dal D.L. 24 aprile 2014, n. 66 che prevede espressamente che " ... *Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo differenziato con riferimento alla TASI ... E' consentito il pagamento della TARI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno ...*";

**RITENUTO** di stabilire, solo per l'anno 2014, che il versamento del tributo avvenga in n.02 rate aventi le seguenti scadenze:

- rata 1: 16 settembre
- rata 2: 16 dicembre

e che, comunque, è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 settembre;

**CONSIDERATO** che il versamento del tributo dovrà avvenire esclusivamente tramite modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997 (F24);

**VISTA** la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 86 del 30 luglio 2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** il regolamento di contabilità dell'Ente;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria espressi dai responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

**Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;**

## **DELIBERA**

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

- 1) **Di approvare**, per l'anno 2014, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) secondo quanto riportato nell'allegato "A", unito alla presente deliberazione per fame parte integrante e sostanziale.
- 2) **Di dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, così come risultante dal piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2014.
- 3) **Di approvare**, pertanto, per l'anno 2014 il piano economico-finanziario, allegato "B", unito alla presente deliberazione per fame parte integrante e sostanziale.
- 4) **Di stabilire**, solo per l'anno 2014, che il versamento del tributo avvenga in n.02 rate aventi le seguenti scadenze:
  - rata 1: 16 settembre
  - rata 2: 16 dicembree che, comunque, è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 settembre.
- 5) **Di dare atto** che il versamento del tributo dovrà avvenire esclusivamente a mezzo tramite modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997 (F24).
- 6) **Di dare atto** che, ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, si applica il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla provincia.
- 7) **Di inviare**, a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 8) **Di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e di pubblicare altresì la presente delibera sul sito web istituzionale.
- 9) **Di dichiarare** la presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Allegato "A" alla deliberazione della C. S. n° 88 del 30.07.2014



COMUNE DI TAURIANOVA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

TARIFFE TARI - anno 2014

**Utenze Domestiche**

<b>Tipologia</b>	<b>Fissa € mq</b>	<b>Variabile €</b>
1 – Famiglia 1 Componente	0,81	54,40
2 - Famiglia 2 Componenti	0,94	126,94
3 - Famiglia 3 Componenti	1,02	163,21
4 - Famiglia 4 Componenti	1,09	199,48
5 - Famiglia 5 Componenti	1,10	262,95
6 - Famiglia 6 o più Componenti	1,06	308,28

### Utenze Non Domestiche

Tipologia	Fissa € mq	Variabile € mq
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,56	2,65
2 - Cinematografi e teatri	0,82	1,40
3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,89	1,54
4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,56	2,66
5 - Stabilimenti balneari	0,87	1,49
6 - Esposizioni, autosaloni	0,84	1,46
7 - Alberghi con ristorante	2,50	4,29
8 - Alberghi senza ristorante	2,10	3,61
9 - Case di cura e riposo	2,23	4,29
10 - Ospedali	5,32	9,10
11 - Uffici, agenzie, studi professionali	2,23	3,80
12 - Banche ed istituti di credito	2,95	5,01
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, profumeria, art. da regalo, materiale per edilizia, vernici, materiale elettrico, attrezzature per ufficio, prodotti elettrosaldati, ottica, arredamenti e altri beni durevoli	2,10	3,61
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, parafarmacia, fotografo e plurilicenze	2,50	4,27
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, gioielleria, prodotti tessili, decupage	1,39	2,36
16 - Banchi di mercato beni durevoli.	2,95	5,03
17 -Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, barbiere, calzolaio, sarto, lavanderia stireria	2,95	5,03
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, tipografo, restauro mobili, produzioni sedie, lavorazione legno, marmista, vetraio , rigeneratori cartucce laser, riparazione elettrodomestici	2,95	5,03
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto, autolavaggi, gommisti	2,25	5,03
20 - Attività industriali con capannoni di produzione – lavorazione farine, pastificio, imbottigliamento olio, manufatti per pavimentazione	0,82	1,40
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici – frantoi, panifici, produzione bibite, torrefazione, capi di abbigliamento	1,11	1,93
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.	4,21	7,21

23 - Mense, birrerie, amburgherie.	4,21	7,21
24 - Bar, caffè, pasticceria, gelateria.	3,71	5,54
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,48	4,81
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	3,86	6,63
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,47	9,37
28 - Ipermercati di generi misti	4,08	6,99
29 - Banchi di mercato genere alimentari	8,29	14,20
30 - Discoteche, night club	1,91	3,27



**COMUNE DI TAURIANOVA**  
**89029 - Provincia di Reggio Calabria**

**PIANO FINANZIARIO RELATIVO**  
**AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

**1. PREMESSA**

Il **piano finanziario**, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatica avente ad oggetto la definizione degli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

Come specifica l'art. 8 del D.P.R. n. 158 del 1999, il Piano finanziario deve individuare:

- ✦ il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque deliberati dagli enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione di impianti;
- ✦ il piano finanziario degli investimenti, che indica l'impiego di risorse finanziarie necessarie a realizzare gli interventi programmati;
- ✦ l'indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- ✦ le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e indicando in termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali.

Il Piano finanziario, pur palesandosi come atto caratterizzato da una complessa articolazione, si struttura quindi essenzialmente attorno a due nuclei tematici:

- a) i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di rendicontazione e verifica) e l'evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo;
- b) i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed economici della gestione.



Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", in vigore dal 1° gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La **IUC** (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES)

L'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 sostituito dall' art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 e, successivamente, così modificato dall'art. 4, comma 12-quater, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 e dall'art. 1, comma 1, D.L. 9 giugno 2014, n. 88 è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti commi :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI

In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componente TARI sono i seguenti:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Il comma 683 stabilisce che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Il comma 688 prevede che il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono

tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.

## **2. GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

L'obiettivo di fondo dell'amministrazione comunale è quello di ottimizzare, modernizzandolo, il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani. Un servizio efficiente e moderno non può prescindere dal rivolgere particolare attenzione alla tutela dell'ambiente, dell'igiene urbana e della salute dei cittadini. Il raggiungimento di questo obiettivo dovrà realizzarsi tramite l'avvio del servizio di raccolta differenziata "porta a porta", che consentirà nell'immediato di far sparire dalle strade urbane ed extraurbane i cumuli maleodoranti di rifiuti e gli altrettanto olezzosi e usurati cassonetti, con un netto miglioramento sul piano dell'igiene ambientale e tutela della salute pubblica. In secondo luogo, la raccolta differenziata porterà dei benefici in termini di riduzione della tariffa e emersione dell'evasione.

Infine, sul piano strettamente civico, una gestione del servizio rifiuti orientato alla differenziazione e al riciclo, con tutti i benefici ad essa connessi, denota un elevato grado di civilizzazione raggiunto da una comunità.

## **2.1 OBIETTIVI ED INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RSU**

L'obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione carta, vetro, plastica, organico, ecc). Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall'intera comunità, consentirà all'amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione.

## **2.2 OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI CONCERNENTI LE VARIE TIPOLOGIE DI RIFIUTO**

Obiettivo, per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti differenziabili e non, è di diminuire ulteriormente la quantità di rifiuti indifferenziati da inviare allo smaltimento, favorendo la sensibilizzazione dei cittadini.

## **2.3 OBIETTIVO ECONOMICO**

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2014, che pertanto l'Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

## **2.4 OBIETTIVO SOCIALE**

Miglioramento della qualità territoriale: dalla raccolta a domicilio, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, integrata con i servizi offerti dall'Isola Ecologica, ci si attende una ormai costante quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato e una sempre maggiore riduzione della pratica di abbandono incontrollato dei rifiuti lungo le strade.

## **3. PROFILI TECNICO GESTIONALI**

Il servizio di gestione integrata dei rifiuti del Comune di Taurianova affidato all'AVR S.p.A. prevede il passaggio dal servizio di raccolta stradale dei rifiuti al sistema domiciliare "porta a porta", mediante fornitura alle utenze domestiche e non domestiche di appositi contenitori, con raccolta di cinque frazioni merceologiche di rifiuti, ovvero carta e cartone, multimateriale leggero (plastica e lattine), vetro, umido e rifiuto secco non differenziato, oltre gestione dell'eco-centro comunale ed in via residuale servizio di manutenzione del verde spazzamento delle strade, marciapiedi e piazze comunali del centro urbano. L'Amministrazione Comunale ha posto come obiettivo principale il raggiungimento delle seguenti soglie di raccolta differenziata: 35% dopo i primi 12 mesi di servizio, 60% dopo i primi 24 mesi di servizio e 75% a chiusura d'appalto, ovvero al trentaseiesimo mese di servizio. E' attiva l' "ISOLA ECOLOGICA".

#### 4. PROFILI TECNICO GESTIONALI

L'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di *obbligatoria e integrale copertura* di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dal comma 11 dell'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, che prevede *la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio*.

L'art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 specifica poi che:

♣ il *costo complessivo* del servizio è *determinato* in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento da *dettagliare* nel PEF (comma 1);

♣ le *voci di costo* sono determinate dal punto 3 dell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999 (commi 2 e 3).

##### 4.1. PREVISIONE DEI COSTI PER L'ANNO 2014

Il servizio appaltato dal Comune di Taurianova comporterà per l'Amministrazione un costo complessivo sui tre anni per le voci relative ai costi di raccolta e trasporto RSU, di raccolta differenziata e di spazzamento e lavaggio strade e aree pubbliche pari a 2.278.775,00 euro oltre I.V.A.

Considerato che la consegna del servizio è avvenuta in data 24 marzo c.a. il Comune di Taurianova sosterrà nell'anno 2014 un costo per i servizi appaltati pari a euro 533.345,70 (corresponsione di sei mensilità, ovvero aprile - dicembre e una settimana), come esplicitati nella tabella seguente. Rimangono esclusi dai suddetti costi gli oneri relativi ad eventuali situazioni emergenziali e/o a servizi/lavori eventualmente espletati dalla AVR e non compresi nel canone d'appalto.

Tipologia di servizio	Importo annualità 2014
Spazzamento, lavaggio strade e manutenzione del verde	€ 57.334,57
Raccolta domiciliare e trasporto rifiuto secco non riciclabile	€ 57.334,57
Raccolta, domiciliare e trasporto rifiuto umido	€ 172.003,71
Raccolta domiciliare e trasporto rifiuto da vetro	€ 28.667,29
Raccolta domiciliare e trasporto rifiuto da carta e cartone	€ 57.334,57
Raccolta domiciliare e trasporto rifiuto da multimateriale	€ 57.334,57
Altri servizi e forniture	€ 143.336,42
Totale dell' importo (IVA ESCLUSA)	€ 573.345,70

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno del bilancio comunale e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal D.P.R. n. 158 del 1999 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. n. 158 del 1999 sintetizzati nella successiva tabella.

Prospetto riassuntivo		
CG - Costi operativi di Gestione	€	947.548,73
CC- Costi comuni	€	406.966,31
CK - Costi d'uso del capitale	€	100.000,00
Minori entrate per riduzioni	€	-
Agevolazioni	€	-
Contributo Comune per agevolazioni	€	-
<b>Totale costi</b>	<b>€</b>	<b>1.454.515,04</b>

Riduzione RD ut. Domestiche	€	-
-----------------------------	---	---

## RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI		
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€	155.138,80
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€	400.000,00
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€	365.032,49
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€	-
Riduzioni parte variabile	€	-
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>920.171,30</b>

COSTI FISSI		
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€	18.251,62
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€	39.718,32
CGG - Costi Generali di Gestione	€	524.235,64
CCD - Costi Comuni Diversi	-€	156.987,65
AC - Altri Costi	€	9.125,81
Riduzioni parte fissa	€	-
<b>Totale parziale</b>	<b>€</b>	<b>434.343,74</b>
CK - Costi d'uso del capitale	€	100.000,00
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>534.343,74</b>

Totale fissi + variabili	€	1.454.515,04
--------------------------	---	--------------

### 4.2. I COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG)

I costi operativi di gestione sono generati dalle attività che compongono direttamente il servizio di gestione dei rifiuti urbani che, ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006 (T.U. dell'Ambiente), comprende:

- a) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti "interni" prodotti nei locali e nelle aree scoperte soggette al tributo, ossia dalle utenze domestiche e non domestiche;
- b) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche;

- c) la gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- d) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal “verde pubblico”, come giardini, parchi e aree cimiteriali;
- e) la gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da altre attività cimiteriali, diversi da quelli contemplati da altre disposizioni relative ai rifiuti urbani

I suddetti costi operativi di gestione si distinguono in

1. Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);
2. Costi per servizi;
3. Costi per godimento di beni di terzi;
4. Costi del personale;
5. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
6. Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali;
7. Altri accantonamenti;
8. Oneri diversi di gestione.

#### 4.3. I COSTI COMUNI (CC)

L'allegato 1, punto 2.2, del D.P.R. n. 158 del 1999 comprende nei costi comuni:

- *i costi amministrativi* relativi allo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC); vi rientrano in particolare, purché inerenti a tale attività i costi del personale, i compensi per consulenze legali e simili, l'acquisto di beni e servizi da terzi;
- *i costi generali di gestione* (CGG), che ricomprendono in particolare i costi relativi al personale impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati, per la quota non imputabile ai costi operativi di gestione;
- *i costi comuni diversi* (CCD), tra cui si ricordano i costi per studi e consulenze non inseribili nei costi operativi o nei costi amministrativi CARC, il fondo rischi crediti, i crediti inesigibili, gli interessi passivi.

#### 5. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Una volta individuati i costi come sopra descritto, il metodo tariffario previsto per la determinazione della TARI opera una ulteriore ripartizione:

*costi fissi* o relativi alle componenti essenziali del servizio;

*costi variabili*, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti.

La suddivisione in esame è attuata inserendo specifici insiemi di costo nell'una o nell'altra categoria,

<b>Costi fissi</b>	<b>Costi variabili</b>
1. costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed aree pubbliche (CSL)	1. costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati (CRT)
2. costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC)	2. costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS)
2. costi generali di gestione (CGG), tra cui almeno la metà del costo del personale;	3. costi di racc diff.ta per materiale (CRD)
	4. costi di trattamento e riciclo, al netto del

3. costi diversi (CCD)	recupero di materiali ed energia dai rifiuti
4. altri costi (AC)	(CTR)
5. costi d'uso del capitale (CK)	

Individuati i costi occorre ripartire gli stessi tra gli utenti in base alle regole contenute nel metodo per la determinazione della tariffa.

La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili, come indicati dal PEF tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, del DPR. n. 158 del 1999).

L'importo addebitato al singolo utente è pertanto dato dalla somma di due componenti (ossia presenta una struttura "binomia"):

una *parte fissa*, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti;

una *parte variabile*, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Le tariffe unitarie relative alla *quota fissa* delle utenze domestiche, espresse in €/mq e da applicare alla superficie imponibile, sono differenziate in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare.

I coefficienti per l'attribuzione dei costi fissi alle utenze domestiche sono indicati dal D.P.R. n. 158 del 1999, suddivisi per popolosità dei comuni (sopra i 5.000 abitanti e sotto i 5.000 abitanti) e per area geografica (Nord, centro e sud).

La parte variabile della tariffa delle utenze domestiche non si rapporta alla superficie, ma è espressa in cifra fissa e differenziata in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare. L'attribuzione della parte variabile avviene attraverso coefficienti, stabiliti dal D.P.R. n. 158 del 1999, proposti in range delimitati all'interno di valori minimi e massimi, distinti per composizione del nucleo familiare.

Le tariffe relative alla quota fissa delle utenze non domestiche, espresse in €/mq e da applicare alla superficie imponibile, sono differenziate in relazione alla tipologia di attività svolta.

I coefficienti previsti dal D.P.R. n. 158/1999, suddivisi per popolosità dei comuni e per area geografica, sono proposti in range delimitati all'interno di valori minimi e massimi, che rappresentano il potenziale di produzione dei rifiuti.

Per la determinazione delle tariffe e la ripartizione dei costi tra Utenze Domestiche e Non Domestiche sono stati presi in considerazione i coefficienti Ka (per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche), Kb (per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche), Kc (per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche) e Kd (per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche).

Nella determinazione della tariffa, parte variabile, delle utenze domestiche si è applicato il coefficiente minimo, distinto per composizione del nucleo familiare.

Per quanto riguarda invece la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche sono stati applicati coefficienti previsti dalla normativa per le diverse tipologie di attività.

### **Coefficienti Utenze Domestiche**



<b>Tipologia</b>	<b>Ka</b>	<b>Kb</b>
1 – Famiglia 1 Componente	0,81	0,60
2 - Famiglia 2 Componenti	0,94	1,40
3 - Famiglia 3 Componenti	1,02	1,80
4 - Famiglia 4 Componenti	1,09	2,20
5 - Famiglia 5 Componenti	1,10	2,90
6 - Famiglia 6 o più Componenti	1,06	3,4

### **Coefficienti UtENZE Non Domestiche**

<b>Tipologia</b>	<b>Kc</b>	<b>Kd</b>
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,63	5,50
2 - Cinematografi e teatri	0,33	2,90
3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,36	3,20
4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,63	5,53
5 - Stabilimenti balneari	0,35	3,10
6 - Esposizioni, autosaloni	0,34	3,03
7 - Alberghi con ristorante	1,01	8,92
8 - Alberghi senza ristorante	0,85	7,50
9 - Case di cura e riposo	0,90	7,90
10 - Ospedali	2,15	18,90
11 - Uffici, agenzie, studi professionali	0,90	7,90
12 - Banche ed istituti di credito	1,19	10,40
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, profumeria, art. da regalo, materiale per edilizia, vernici, materiale elettrico, attrezzature per ufficio, prodotti elettrosaldati, ottica, arredamenti e altri beni durevoli	0,85	7,50
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, parafarmacia, fotografo e plurilicenze	1,01	8,88
15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, gioielleria, prodotti tessili, decupage	0,56	4,90
16 - Banchi di mercato beni durevoli.	1,19	10,45
17 -Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, barbiere, calzolaio, sarto, lavanderia stireria	1,19	10,45
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, tipografo, restauro mobili, produzioni sedie, lavorazione legno, marmista, vetraio , rigeneratori cartucce laser, riparazione elettrodomestici	0,77	6,80

19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto, autolavaggi, gommisti	0,91	8,02
20 - Attività industriali con capannoni di produzione – lavorazione farine, pastificio, imbottigliamento olio, manufatti per pavimentazione	0,33	2,90
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici – frantoi, panifici, produzione bibite, torrefazione, capi di abbigliamento	0,45	4,00
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.	1,70	14,97
23 - Mense, birrerie, amburgherie.	1,70	14,97
24 - Bar, caffè, pasticceria, gelateria.	1,50	11,50
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,00	10,00
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste	1,56	13,77
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,21	19,47
28 - Ipermercati di generi misti	1,65	14,53
29 - Banchi di mercato genere alimentari	3,35	29,5
30 - Discoteche, night club	0,77	6,80

*IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA F.to (Arch.Giuseppe Cardona)*

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA F.to (Dr.Giuseppe Crocitti)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

LOMBARDO  
Aldo

GAGLIO  
Antonino

SUPINO  
Giuseppina

IL SEGRETARIO GENERALE  
Quattrone Antonio

---

Il sottoscritto Segretario

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Taurianova, li 30/07/2014

IL SEGRETARIO GENERALE  
Quattrone Antonio

---

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

⇒ Si attesta che la presente deliberazione:

- E' stata affissa a questo Albo Pretorio on-line il \_\_\_\_\_ Registro n. \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall'articolo 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Li, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della Pubblicazione

---

Il sottoscritto Segretario

ATTESTA

❖ CHE la su estesa deliberazione

- **A** – E' stata affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune come da attestazione che precede;
- **B** – E' divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

**NOTE**

---

Li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Quattrone Antonio

Per l'attestazione di cui alle lettere ( ) – ( ) – ( ) – ( )